

Deliberazione n. <u>1636</u>

Adottata dal Direttore Generale in data 2 5 LUG. 2018

OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro per inabilità dipendente M.K, matricola n.750095, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, a decorrere dal 01/08/2018.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da <u>2 5 LUG. 2018</u> per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Graziella Pintus

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

SU

proposta del S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane;

PREMESSO

che l'azienda aveva inoltrato istanza, registrata al repertorio del Protocollo aziendale n. 14603 del 18/06/2018, affinchè la dipendente **M.K**, nata il 26/03/74, matricola n. 750095, venisse sottoposta ad accertamenti sanitari al fine di valutare la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità ai sensi della legge ex art.13 Legge n. 274/1991;

ATTESO

che la dipendente di cui trattasi è stata sottoposta, in data 12/07/2018, ad accertamenti sanitari dal Collegio Medico Legale (Dipartimento di Prevenzione Medicina Legale ATS SARDEGNA);

ATTESO

altresì che il Giudizio Medico – Legale ai fini della Legge ex art.13 Legge n. 274/1991 "Permanentemente e assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro. Il presente non costituisce parere ai sensi della Legge n°335/1995" di cui al verbale n. 17/17 del 12/07/2018;

VISTI

il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 12.02.2004 e la circolare Inpdap n. 37/2004 che in via del tutto eccezionale ritiene valido il verbale di visita medico-collegiale con il giudizio di "Permanentemente e assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro. Il presente non costituisce parere ai sensi della Legge n°335/1995 "rilasciato anche da altre Commissioni previste dal decreto richiamato, oltre che dalle Commissioni preposte dalle Aziende Sanitarie Locali;

VISTO

l'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995 che prevede la possibilità di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso un dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro;



Segue deliberazione n. 1636 del 25 LUG. 2018

RITENUTO

di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 01/08/2018

della dipendente dipendente M.K, nata il 26/03/74, matricola n.750095;

RAVVISATO

che l'Azienda provvederà a corrispondere al dipendente, con separato atto, l'indennità

sostitutiva del preavviso ai sensi dell'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del

01.09.1995;

CON PARERE

favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di disporre, con decorrenza dal **01/08/2018**, la risoluzione del rapporto di lavoro della dipendente dipendente **M.K,** nata il 26/03/74, matricola n.750095, giudicata dal Collegio Medico Legale (Dipartimento di Prevenzione Medicina Legale ATS SARDEGNA); "Permanentemente e assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro. Il presente non costituisce parere ai sensi della Legge n°335/1995" di cui al verbale 17/17 del 12/07/2018;
- di trasmettere all'Inps Gest. ex Inpdap la documentazione utile ai fini del conseguimento da parte dell'interessato del trattamento di quiescenza nonché della corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto;
- di provvedere con separato atto alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso così come previsto dall'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.sea Laura/Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus